

**COMITATO
SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA
OSSERVAZIONI
CONCLUSIVE
2003**

analisi del Rapporto
presentato dall'Italia
ai sensi dell'art. 44 della
Convenzione sui diritti
dell'infanzia

Le seguenti Osservazioni conclusive sono state rivolte all'Italia dal *Comitato sui diritti dell'infanzia*, in seguito all'esame del secondo Rapporto periodico sullo stato di attuazione della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia, presentato dallo Stato italiano il 21 marzo 2000.

L'esame del Rapporto italiano è avvenuto nel corso della XXXII Sessione del Comitato, il 31 gennaio 2003.

Il Comitato è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti, che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni.

1. Il Comitato ha analizzato il secondo rapporto periodico dell'Italia (CRC/C/70/Add.13), presentato il 21 marzo 2000 in occasione delle sue 840a e 841a riunioni (cfr. CRC/C/SR. 840 e 841), del 16 gennaio 2003, e ha adottato nel corso della sua 862a riunione, (CRC/C/SR.862) del 31 gennaio 2003, le seguenti osservazioni conclusive.

A - Introduzione

2. Il Comitato accoglie favorevolmente la presentazione del secondo rapporto periodico con i relativi allegati, conformi alle linee guida suggerite dal Comitato. Il Comitato accoglie favorevolmente lo spirito autocritico del rapporto e il processo partecipativo che ha condotto alla sua formulazione. Prende inoltre atto della puntuale presentazione delle risposte scritte alla propria lista di istanze (CRC/C/Q/ITA/2), che ha permesso una più chiara comprensione della condizione dell'infanzia nello Stato parte. Il Comitato prende inoltre atto del dialogo positivo instaurato con la delegazione dello Stato parte e riconosce che la presenza di una delegazione numerosa e di elevata professionalità direttamente coinvolta nell'attuazione della Convenzione ha permesso una migliore comprensione dei diritti dei bambini (0-18 anni) nello Stato parte.

B - Provvedimenti adottati e progressi ottenuti dallo Stato parte

3. Il Comitato accoglie favorevolmente:
 - (a) la ratifica dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini;
 - (b) l'istituzione di una speciale Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Legge 451/97);
 - (c) l'istituzione di un Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che ha raccolto una notevole mole di dati e ricerche sull'infanzia, disponibili sul relativo sito web;

- (d) l'adozione della legge 285/97 contenente provvedimenti per la promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e che ha istituito un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- (e) l'adozione della legge 269/98 contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale a danno dei minori;
- (f) la campagna contro le mutilazioni genitali femminili;
- (g) il diffuso inserimento di bambini disabili all'interno delle scuole pubbliche;
- (h) la ratifica della Convenzione dell'ILO n°182 concernente la proibizione e l'immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile;
- (i) la ratifica della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

C - Principali ambiti di preoccupazione e raccomandazioni

Precedenti osservazioni conclusive

4. Il Comitato si rammarica del fatto che alcune delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate (CRC/C/15/Add.41) in seguito alle considerazioni sull'iniziale rapporto dello Stato parte (CRC/C/8/Add.18) non siano state prese in sufficiente considerazione, in particolar modo quelle contenute nel paragrafo 13 e nei paragrafi dal 15 al 22, riguardanti il coordinamento nell'attuazione della Convenzione, la non discriminazione e i maltrattamenti a danno dei minori. Tali preoccupazioni e raccomandazioni vengono ribadite nel presente documento.
5. **Il Comitato esorta lo Stato parte a compiere ogni sforzo necessario all'attuazione delle precedenti raccomandazioni non ancora realizzate e della lista di istanze contenute nelle seguenti osservazioni conclusive.**

MISURE GENERALI DI APPLICAZIONE

1

Legislazione

6. Il Comitato prende atto che è stato adottato un numero significativo di provvedimenti legislativi e che in alcuni di essi si fa riferimento alla Convenzione. Il Comitato, inoltre, accoglie favorevolmente le informazioni fornite dallo Stato parte sui progetti di legge in esame, compresi quelli riguardanti la giustizia minorile e l'istruzione.
7. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a esaminare con rigore la legislazione e di garantire che le leggi nazionali e regionali si basino sui diritti e si conformino agli standard internazionali sui diritti umani, inclusa la Convenzione, e che vengano effettivamente applicate.**

Risorse

8. Il Comitato accoglie favorevolmente l'adozione delle Linee guida della Cooperazione italiana sull'infanzia e l'adolescenza, che forniscono una visione dello sviluppo delle generazioni più giovani come area d'investimento. Tuttavia, il Comitato continua a manifestare preoccupazione per il fatto che la Convenzione non sia applicata, come recita l'art. 4 della Convenzione, "al massimo livello consentito dalle risorse disponibili".
9. **Il Comitato raccomanda che lo Stato parte continui ad incrementare, nella massima misura possibile, le risorse stanziate per i bambini e le loro famiglie e ad effettuare un'analisi di tutti i bilanci totali e settoriali dello Stato parte e delle Regioni, in modo da analizzare la quota spesa per l'infanzia, identificare le priorità e allocare le risorse "al massimo livello consentito dalle risorse disponibili". Inoltre, il Comitato raccomanda che lo Stato parte applichi questo principio alle attività svolte dalla Cooperazione internazionale allo sviluppo del ministero degli Affari esteri.**

Coordinamento

10. Il Comitato accoglie favorevolmente l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza (Legge 451/97) con il compito di coordinare le politiche e i programmi sull'infanzia a livello nazionale,

regionale e locale. Il Comitato prende atto, inoltre, di come questo Osservatorio nazionale sia incaricato, ogni due anni, di tracciare una bozza del Piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza al fine di stabilire le priorità e coordinare tutte le azioni riguardanti l'infanzia. Inoltre, il Comitato prende atto degli incontri regolari della Conferenza Stato-Regioni, finalizzati a coordinare le attività tra lo Stato e le Regioni e a monitorare l'attuazione delle politiche in ambito regionale e nazionale. Il Comitato rileva con preoccupazione come questo coordinamento non sia sufficiente e come alcune questioni specifiche vengano coordinate al di fuori dell'Osservatorio nazionale. Il Comitato esprime, inoltre, preoccupazione per la mancanza di un coordinamento strutturato con le Ong.

Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

11. (a) rafforzi un efficace coordinamento, in particolare attraverso l'Osservatorio nazionale e la Conferenza Stato-Regioni, all'interno e tra le agenzie governative a livello nazionale, regionale e locale, nell'applicazione delle politiche per la promozione e la tutela dell'infanzia, come precedentemente raccomandato (CRC/C/15/Add.41, par. 13);
- (b) garantisca una più stretta e attiva collaborazione con le Ong che operano in difesa dei diritti dell'infanzia, soprattutto a livello locale;
- (c) incoraggi la partecipazione dei bambini nelle attività dell'Osservatorio nazionale.

Piano nazionale d'azione

12. Il Comitato prende atto che il nuovo Piano d'azione per l'infanzia sta per essere discusso dal Parlamento e che lo Stato parte prende in considerazione la possibilità di elaborare un ulteriore piano per l'attuazione di *A World Fit for Children* (Un mondo a misura di bambino) il documento finale della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS). Il Comitato esprime preoccupazione per le possibili discrepanze tra i due summenzionati piani.

Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:

13. (a) solleciti l'analisi del Piano nazionale d'azione al fine di ottenere la sua adozione;

- (b) **garantisca l'armonizzazione tra il Piano nazionale d'azione e il piano per l'attuazione del documento finale dell'UNGASS;**
- (c) **controlli in modo efficace, valuti i progressi raggiunti e verifichi l'impatto delle politiche adottate sui bambini.**

Strutture indipendenti di controllo

14. Il Comitato prende nota dell'istituzione di Uffici del difensore pubblico per l'infanzia in quattro Regioni e degli sforzi compiuti affinché venga istituito un garante per l'infanzia a livello nazionale (tra cui i disegni di legge in discussione in Parlamento), ma esprime preoccupazione per la mancanza di un meccanismo centrale indipendente per il controllo dell'applicazione della Convenzione, incaricato di ricevere e indirizzare ai livelli regionali e nazionali le denunce individuali di bambini.
15. **Il Comitato raccomanda che lo Stato parte completi i suoi sforzi per istituire un garante nazionale indipendente per l'infanzia, se possibile, come parte di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani (cfr. Commenti Generali n° 2 del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani) e in conformità con quanto stabilito dai Principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani (Risoluzione dell'Assemblea generale 48/134) per monitorare e valutare i progressi nell'attuazione della Convenzione. La struttura dovrebbe essere accessibile ai bambini, dotata del potere di ricevere ed effettuare accertamenti su denunce relative a violazioni dei diritti dei bambini con la dovuta sensibilità, e dotata dei mezzi necessari per la loro efficace attuazione. Il Comitato, inoltre, raccomanda lo sviluppo di appropriati raccordi tra le istituzioni nazionali e regionali.**

Raccolta dati

16. Il Comitato apprezza gli sforzi congiunti per migliorare la raccolta di dati, in particolar modo attraverso l'istituzione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Tuttavia, il Comitato continua a rilevare la carenza di dati in alcune aree previste dalla Convenzione. Il Comitato è altresì preoccupato per il fatto che i dati vengano ancora raccolti sulla base di un approccio centrato sulla famiglia, piuttosto che sulla base di un approccio che prenda in considerazione il bambino come singolo individuo. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per la mancanza di coerenza tra i diversi enti incaricati della raccolta dati e tra le varie Regioni.

- 17. In linea con le precedenti raccomandazioni (ibid. par. 14), il Comitato reitera la raccomandazione che lo Stato parte:**
- (a) rafforzi il proprio meccanismo per la raccolta e l'analisi sistematica dei dati disaggregati su tutti gli individui al di sotto dei 18 anni, per tutte le aree previste dalla Convenzione, con particolare attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili, tra cui i bambini disabili, rom, appartenenti a famiglie di immigrati, non accompagnati, vittime di violenza e appartenenti a nuclei familiari economicamente e socialmente svantaggiati;**
 - (b) utilizzi questi indicatori e dati in modo efficace per la formulazione e valutazione delle politiche e dei programmi per l'applicazione e il monitoraggio della Convenzione;**
 - (c) assicuri coerenza nel processo di raccolta dati da parte delle varie istituzioni, a livello nazionale e regionale.**

Formazione/Divulgazione della Convenzione

- 18.** Il Comitato apprezza gli sforzi compiuti per la divulgazione della Convenzione, in particolar modo attraverso il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e specialmente per l'inserimento dei diritti dell'infanzia nell'educazione civica. Comunque, il Comitato reitera la propria preoccupazione che le attività di divulgazione, sensibilizzazione, e formazione di professionisti, non vengano sempre condotte in modo sistematico e mirato.
- 19. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:**
- (a) consolidi e porti avanti il programma per la divulgazione della Convenzione e la sua applicazione tra i bambini e i genitori, la società civile e tutti i settori e i livelli di governo, comprese le iniziative rivolte a gruppi vulnerabili;**
 - (b) sviluppi programmi sistematici e continui di formazione sui diritti umani, compresi i diritti dell'infanzia, rivolti a tutti i gruppi professionali che lavorano per e con i bambini (come ad esempio magistrati, avvocati, pubblici ufficiali, impiegati statali e di enti locali, personale addetto agli istituti e ai luoghi di detenzione minorile, insegnanti e personale medico).**

PRINCIPI GENERALI

2

Non discriminazione

- 20.** Il Comitato prende atto dell'istituzione, nello Stato parte, di svariati Osservatori sulla discriminazione, così come di provvedimenti sulla discriminazione contenuti nel testo della legge 40/98 (Regolamenti di immigrazione e regole sulla condizione degli stranieri). Nondimeno il Comitato esprime preoccupazione per il verificarsi di episodi di razzismo contro minoranze; l'utilizzo di un linguaggio violento e aggressivo in interventi pubblici; le disparità nel godimento di diritti economici e sociali, in particolare nei settori della salute, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e delle condizioni abitative sperimentate da bambini poveri, rom, stranieri, minori non accompagnati e disabili.
- 21.** Ai sensi dell'art. 2 e di altri articoli correlati della Convenzione e in linea con le proprie precedenti raccomandazioni (*ibid.* parr. 17 e 18), il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
- (a) prenda tutte le misure appropriate, come campagne educative rivolte all'opinione pubblica per prevenire e combattere atteggiamenti sociali negativi e promuovere l'applicazione delle raccomandazioni del Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale (A/56/18, par. 298/320);
 - (b) aumenti i propri sforzi per incriminare e applicare appropriate misure penali nei confronti di ogni atto di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza;
 - (c) valuti con regolarità e attenzione le disparità esistenti nel godimento dei diritti da parte dei bambini e prenda, sulla base della valutazione compiuta, i provvedimenti necessari a prevenire ed eliminare la discriminazione attraverso misure efficaci;
 - (d) assicuri che il processo di decentramento favorisca l'eliminazione delle disparità fra bambini dovute alla ricchezza delle Regioni di provenienza;
 - (e) continui a dare priorità, a destinare risorse mirate e servizi sociali ai bambini appartenenti ai gruppi sociali più vulnerabili;
 - (f) studi puntualmente la situazione di bambini stranieri detenuti, assicuri loro il pieno godimento dei diritti senza discriminazione, soprattutto in merito all'istruzione, e garantisca il loro diritto all'integrazione nella società.

- 22.** Il Comitato richiede che informazioni specifiche vengano incluse nel successivo rapporto periodico sulle misure e programmi relativi alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia intrapresi dallo Stato parte a seguito della Dichiarazione e del Programma d'Azione adottati a Durban nella Conferenza mondiale 2001 contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, tenendo in considerazione il Commento Generale n.1 sull'art. 29, par. 1 della Convenzione (finalità dell'istruzione).

Superiore interesse del bambino

- 23.** Il Comitato accoglie con favore che la Corte Costituzionale abbia dichiarato "il superiore interesse del bambino" principio costituzionale, ma ribadisce la propria preoccupazione che tale principio (art. 3) non venga pienamente applicato né debitamente inserito nell'attuazione delle politiche e dei programmi dello Stato parte.
- 24.** **Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda tutte le misure appropriate per garantire che il principio generale dell'interesse superiore del bambino sia debitamente inserito in tutta la legislazione e nei bilanci, così come nelle decisioni giudiziali e amministrative, nei progetti, programmi e servizi che hanno un impatto sui bambini.**

Rispetto per le opinioni del bambino

- 25.** Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che il principio generale, così come previsto dall'art.12 della Convenzione, non venga applicato nella pratica. A questo riguardo, il Comitato è preoccupato che il diritto dei bambini ad essere ascoltati non sia adeguatamente garantito nei procedimenti che hanno diretto impatto su di loro, in particolare nei casi di separazione dei genitori, divorzio, adozione, affidamento, o relativamente all'istruzione.
- 26.** Il Comitato raccomanda che:
- (a) la legislazione che disciplina la procedura nei tribunali e nei procedimenti amministrativi assicuri che un bambino capace di formarsi le proprie opinioni abbia il diritto di farlo, e che a esse venga data la dovuta considerazione;
 - (b) particolare attenzione venga assicurata al diritto di ogni bambino di partecipare alle decisioni che lo riguardano all'interno della famiglia, della scuola, di altre istituzioni ed enti, della società nel suo insieme, prestando un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili;
 - (c) venga rafforzata l'azione generale di sensibilizzazione, e in particolare nell'istruzione e nella formazione dei professionisti relativamente all'attuazione di questo principio.

Il diritto all'identità

- 27.** Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che i bambini adottati non possano conoscere l'identità dei loro genitori naturali, persino dopo aver raggiunto la maggiore età, anche qualora venisse dimostrato che ciò avverrebbe nel loro interesse. Il Comitato esprime inoltre la propria preoccupazione in relazione al fatto che i bambini nati al di fuori del matrimonio non abbiano legalmente né madre né padre a meno che questi ultimi non li riconoscano.
- 28.** **Alla luce dell'art. 7 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:**
- (a) **assicuri, quanto più possibile, il rispetto del diritto del bambino di conoscere l'identità dei propri genitori, sia che si tratti di un bambino adottato o di un bambino nato al di fuori del matrimonio che non sia stato riconosciuto dai genitori;**
 - (b) **riveda e modifichi urgentemente la legislazione in modo da assicurare che i bambini nati al di fuori del matrimonio abbiano legalmente, fin dalla nascita, una madre (in conformità con quanto stabilito nella decisione della Corte europea sui Diritti Umani, *Marckx v. Belgium* e il principio *mater semper certa est*) e incoraggi il riconoscimento di questa categoria di bambini da parte dei padri (come modo per prevenire il "facile" abbandono di bambini);**
 - (c) **ratifichi la Convenzione europea sullo status legale dei bambini nati al di fuori del vincolo matrimoniale.**

Libertà di pensiero

- 29.** Il Comitato esprime preoccupazione relativamente al fatto che, come indicato nel rapporto dello Stato parte [par.147], i bambini, soprattutto nelle scuole elementari, possano essere emarginati se si astengono dall'insegnamento religioso, incentrato essenzialmente sulla confessione cattolica. Inoltre, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che i genitori, in particolar modo quelli di origine straniera, non sempre sono al corrente della non obbligatorietà dell'educazione religiosa.
- 30.** **Ai sensi degli artt. 2, 14 e 29 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte assicuri che i genitori, in particolare quelli di origine straniera, quando compilano i relativi moduli, siano a conoscenza della non obbligatorietà dell'educazione religiosa cattolica.**

Tortura e maltrattamento

- 31.** Il Comitato è profondamente preoccupato per i casi riportati di maltrattamento sui bambini da parte di pubblici ufficiali e per la prevalenza dell'abuso, in particolare su minori stranieri e rom.
- 32. In linea con le sue precedenti raccomandazioni (ibid. par. 20) il Comitato raccomanda che lo Stato parte:**
- (a) **recepisca nel diritto penale il crimine della tortura o di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti;**
 - (b) **istituisca meccanismi a misura di bambino per la ricezione di ricorsi contro pubblici ufficiali riguardanti maltrattamenti subiti durante l'arresto, l'interrogatorio, la custodia giudiziaria e all'interno di istituti penitenziari;**
 - (c) **formi in modo sistematico la polizia e i carabinieri, nonché il personale che opera nei centri di detenzione, sui diritti umani dei bambini.**

AMBIENTE FAMILIARE E ASSISTENZA ALTERNATIVA

4

Bambini privati dell'ambiente familiare

- 33.** Il Comitato nota con preoccupazione che la legge 184/83 (modificata dalla Legge 149/2001) relativa ad adozione e affidamento non è stata attuata su tutto il territorio dello Stato parte e che tuttora vi sono più bambini in istituto che in affidamento. Il Comitato, inoltre, esprime la propria preoccupazione per l'alto numero di bambini che si trovano in istituto a scopo di protezione sociale e talvolta insieme a giovani delinquenti. Inoltre, il Comitato è preoccupato per il fatto che, secondo uno studio del 1998 condotto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, il periodo di permanenza in istituto può protrarsi molto a lungo, che il contatto con le famiglie non sia sempre garantito e che il 19,5% di questi istituti non sia in possesso di regolare autorizzazione.
- 34. Ai sensi dell'art. 20 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:**
- (a) **prenda tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della Legge 184/83;**

- (b) come misura preventiva, migliori l'assistenza sociale e il sostegno alle famiglie in modo da aiutarle ad adempiere il compito di crescere i bambini, attraverso l'educazione dei genitori, la creazione di consultori e l'utilizzo di programmi comunitari;
- (c) adotti misure efficaci per attuare soluzioni alternative all'istituzionalizzazione, come l'affidamento, l'affido in case famiglia e altri sistemi di assistenza familiare, e collochi i bambini in istituto solo come soluzione estrema;
- (d) assicuri regolari ispezioni degli istituti da parte di soggetti indipendenti;
- (e) stabilisca meccanismi efficaci per ricevere e inoltrare ricorsi da parte di bambini assistiti, per monitorare i parametri di assistenza e, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, stabilisca revisioni periodiche e regolari dei collocamenti in istituto.

Adozione

- 35.** Il Comitato accoglie favorevolmente la ratifica dello Stato parte della Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, ma rimane preoccupato per le differenti procedure e i costi delle adozioni nazionali a seconda dell'ente autorizzato coinvolto.
- 36.** Ai sensi dell'art. 21 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda tutte le misure necessarie per:
- (a) armonizzare le procedure e i costi delle adozioni nazionali tra i vari enti autorizzati all'interno dello Stato parte;
 - (b) concludere accordi bilaterali con i paesi (da cui provengono i bambini da adottare) che non hanno ratificato la summenzionata Convenzione dell'Aja.

Violenza, abuso e incuria

- 37.** Il Comitato accoglie con favore l'istituzione di una Commissione nazionale per il coordinamento delle misure relative a maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di bambini, e l'adozione di una strategia globale. Inoltre, il Comitato vede con favore la promulgazione della legge 66/96 sulla violenza sessuale e della legge 154/2001 sulla violenza domestica, ma ribadisce la preoccupazione per la mancanza di dati e informazioni esaustivi sull'abuso e l'incuria di bambini. Inoltre, il Comitato è preoccupato per il limite d'età stabilito

nella legislazione riguardante la violenza sui bambini, dato che bambini al di sopra dei 14 o dei 16 anni (a seconda delle relazioni con l'abusante) non beneficiano della stessa protezione.

- 38.** Ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
- (a) intraprenda studi sulla violenza, i maltrattamenti e gli abusi, incluso l'abuso sessuale, subiti dai bambini, soprattutto quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, perpetrati in particolar modo all'interno delle famiglie e nelle scuole, in modo da valutare la diffusione, il fine e la natura di queste pratiche;
 - (b) sviluppi campagne di sensibilizzazione con il coinvolgimento dei bambini, in modo da prevenire e combattere l'abuso sull'infanzia;
 - (c) modifichi la sua legislazione riguardo al limite di età vigente per una speciale protezione contro tutte le forme di violenza perpetrate nei confronti dei bambini;
 - (d) valuti il lavoro svolto dalle strutture esistenti e provveda alla formazione del personale coinvolto in questo tipo di casi;
 - (e) indagli in maniera efficace sui casi di violenza domestica, maltrattamento e abuso sui bambini, incluso l'abuso sessuale all'interno della famiglia, attraverso indagini e procedure giudiziarie a misura di bambino, in modo da assicurare una migliore protezione alle giovani vittime, incluso il loro diritto alla *privacy*.

SALUTE E SERVIZI DI BASE

5

Salute

- 39.** Il Comitato accoglie favorevolmente l'adozione della Carta dei diritti del bambino in ospedale e prende atto del notevole calo del numero dei decessi infantili causati da incidenti stradali e del numero di bambini contagiati dall'HIV/AIDS. Tuttavia, il Comitato è preoccupato per la difficoltà che incontrano i bambini appartenenti a gruppi vulnerabili a utilizzare gli esistenti servizi sanitari.
- 40.** Il Comitato raccomanda che lo Stato parte adotti misure efficaci per facilitare a tutti i bambini l'accesso ai servizi sanitari e per incoraggiare i genitori a rivolgersi ai servizi sanitari a disposizione dei bambini.

Salute degli adolescenti

- 41.** Il Comitato esprime preoccupazione per l'elevata presenza di disturbi psicologici tra gli adolescenti (soprattutto disturbi alimentari), la relativamente alta incidenza di aborti tra le adolescenti, in particolare tra quelle provenienti da paesi stranieri.
- 42. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:**
- (a) **attuï tutte le misure necessarie per rafforzare i servizi per la salute mentale e i consultori, per assicurare che siano accessibili agli adolescenti e attenti alle loro esigenze, e per intraprendere studi sulle cause sottostanti ai disturbi psicologici degli adolescenti;**
 - (b) **prenda le ulteriori misure necessarie a ridurre il numero di gravidanze in età adolescenziale anche attraverso l'educazione alla salute, includendo l'educazione sessuale tra i programmi scolastici e rafforzando la campagna di sensibilizzazione sull'uso dei contraccettivi.**

ISTRUZIONE

6

- 43.** Il Comitato accoglie favorevolmente l'adozione della Legge 9/99 che estende la durata dell'istruzione obbligatoria da 8 a 10 anni, e di diversi programmi destinati a migliorare la formazione degli insegnanti, ma mostra preoccupazione per l'alto tasso di abbandono scolastico nella scuola secondaria; per i risultati disomogenei ottenuti nel rendimento scolastico dei bambini causati dalla differente provenienza socio-economica e culturale, o di altri fattori come il genere (è più alto il numero delle ragazze, piuttosto che dei ragazzi, che raggiungono la laurea), la disabilità, l'origine etnica. Inoltre, il Comitato manifesta preoccupazione per l'incremento del bullismo nelle scuole e per la mancanza di attenzione prestata alle opinioni dei bambini in ambito scolastico.
- 44. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**
- (a) **intensificare gli sforzi per contenere il tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria;**
 - (b) **adottare tutte le misure necessarie per eliminare le disparità nel rendimento scolastico tra maschi e femmine, tra bambini provenienti da ambienti sociali, economici e culturali diversi e per garantire a tutti i bambini un'istruzione di qualità;**

- (c) **adottare misure atte a creare meccanismi e strutture adeguati, con la partecipazione dei bambini, per la prevenzione del bullismo e delle altre forme di violenza nelle scuole e per coinvolgere i bambini nello sviluppo e nell'attuazione di queste misure;**
- (d) **assicurarsi che la legislazione dello Stato parte sia conforme all'art. 12 della Convenzione e rispetti il diritto dei bambini di esprimere le proprie opinioni e di essere presi in debita considerazione in ogni ambito riguardante la loro istruzione, compresa la disciplina scolastica.**

MISURE DI PROTEZIONE SPECIALE

7

Minori non accompagnati

- 45.** Il Comitato accoglie favorevolmente l'istituzione del Comitato per la protezione dei bambini stranieri e il riferimento specifico alla Convenzione presente nella Legge 40/98 sull'immigrazione, riguardo l'accesso alla salute. Tuttavia, il Comitato conferma la sua preoccupazione per la mancanza di adeguate strutture di accoglienza per minori non accompagnati; per la mancanza di armonizzazione tra le procedure che riguardano i minori non accompagnati nelle diverse Regioni italiane; per quanto di nuovo ha disposto la Legge 189/2002, che permette la detenzione di immigrati privi di documenti; l'attuazione del D.L. 113/99 che porta a un aumento dei rimpatri senza una adeguata verifica dei seguiti e il cambiamento, avvenuto nel 2000, riguardo al permesso di soggiorno per i minori.
- 46.** *In accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione, soprattutto gli artt. 2, 3, 22 e 37, e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:*
 - (a) *incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;*
 - (b) *assicuri che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;*

- (c) adottati, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;*
- (d) assicurati che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò è nel superiore interesse del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo.*

Sfruttamento economico

- 47.** Il Comitato prende atto del recente rapporto dell'Istituto nazionale di statistica sul lavoro minorile nello Stato parte ed esprime preoccupazione per l'alta diffusione di questo fenomeno.
- 48.** Il Comitato raccomanda che lo Stato parte sviluppi, sulla base del recente studio, una strategia globale con obiettivi specifici e mirati finalizzati alla prevenzione ed eliminazione del lavoro minorile attraverso, tra l'altro, delle attività di sensibilizzazione e l'individuazione dei fattori che lo causano.

Sfruttamento sessuale e traffico

- 49.** Il Comitato accoglie con favore l'adozione della Legge 269/98 contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale a danno di bambini e l'istituzione di un Comitato interministeriale per il coordinamento dell'azione governativa contro l'abuso infantile e il traffico di minori e donne a fini sessuali. Tuttavia il Comitato rimane allarmato per il numero di bambini vittime, in Italia, del traffico a fini sessuali.
- 50.** Il Comitato raccomanda che lo Stato parte:
 - (a)** **moltiplichi i suoi sforzi per prevenire e combattere il traffico di bambini a fini sessuali sulla base di quanto previsto dalla Dichiarazione e Agenda d'azione e agli Impegni globali adottati ai Congressi mondiali del 1996 e 2001 contro lo sfruttamento sessuale;**
 - (b)** **vigili sull'applicazione della Legge 269/98, soprattutto per quanto riguarda il versante della "domanda" di sfruttamento sessuale;**
 - (c)** **assicuri che risorse adeguate, sia umane che finanziarie, siano destinate a politiche e programmi in questo ambito.**

Amministrazione della giustizia minorile

- 51.** Il Comitato prende atto che è in discussione una riforma del sistema della giustizia minorile. Esprime preoccupazione per la discriminazione esistente nei confronti dei bambini di origine straniera e rom nel sistema giudiziario minorile; per la mancanza di strutture indipendenti di monitoraggio delle condizioni di detenzione minorile; e per l'inadeguata preparazione del personale che opera nel sistema della giustizia minorile.
- 52.** Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, nel riformare il sistema della giustizia minorile, integri appieno le disposizioni ed i principi della Convenzione, in particolare gli artt. 37, 40 e 39, e altri rilevanti parametri internazionali in questa area, come ad esempio le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani privati della libertà e le Linee guida di Vienna per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale.
- 53. In particolare, il Comitato raccomanda che lo Stato parte:**
- (a) prenda tutte le misure necessarie, incluse campagne di sensibilizzazione e formazione adeguata del personale coinvolto, per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei bambini stranieri e rom;**
 - (b) permetta visite periodiche ai Centri di accoglienza e agli Istituti penali minorili da parte di soggetti indipendenti e imparziali e assicuri che ogni minore privato della propria libertà possa inoltrare i suoi ricorsi attraverso una procedura indipendente, accessibile e adeguata;**
 - (c) provveda a formare sui diritti dell'infanzia coloro che devono amministrare la giustizia minorile.**

Bambini appartenenti a minoranze

- 54.** Prendendo atto degli sforzi compiuti dallo Stato parte per il miglioramento della situazione dei bambini rom, il Comitato rimane preoccupato per la difficile situazione sociale di questi ultimi, il loro limitato accesso ai servizi sanitari e all'istruzione. In aggiunta, il Comitato è profondamente preoccupato per il verificarsi di casi di discriminazione contro questo gruppo di bambini, a volte da parte dello stesso personale dello Stato parte.

- 55. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte sviluppi, in cooperazione con le Associazioni e/o Ong rom, politiche attive e programmi globali per prevenire l'esclusione sociale e la discriminazione tali da consentire ai bambini rom il pieno godimento dei loro diritti, incluso l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria.**

DIFFUSIONE DEL RAPPORTO

8

- 56.** In conclusione, il Comitato raccomanda che, ai sensi dell'art. 44 par. 6 della Convenzione, il rapporto periodico presentato dallo Stato parte sia reso ampiamente accessibile al pubblico e che sia presa in esame la pubblicazione del rapporto con le risposte scritte alla lista di domande stilate dal Comitato, le sintesi del dibattito e le osservazioni conclusive adottate dal Comitato a seguito dell'esame del rapporto. Questo documento deve essere largamente diffuso in modo da generare un vivo dibattito e accrescere la consapevolezza dei contenuti della Convenzione, la sua applicazione e il suo monitoraggio all'interno del governo, del parlamento e dell'opinione pubblica in generale, comprese le Ong interessate.

RAPPORTO SUCCESSIVO

9

- 57.** Alla luce delle raccomandazioni sulla periodicità dei rapporti adottate dal Comitato e descritte nel rapporto sulla sua 29a Sessione (CRC/C/114), il Comitato sottolinea l'importanza di una prassi [nella redazione dei rapporti] che rispetti pienamente quanto previsto dall'art. 44 della Convenzione. In base a quanto sancito dalla Convenzione un importante aspetto delle responsabilità degli Stati parti verso l'infanzia è assicurare che il Comitato sui Diritti dell'Infanzia abbia regolari opportunità di esaminare i progressi compiuti nell'applicazione della Convenzione. A questo riguardo, sono di cruciale importanza i rapporti regolari e puntuali degli Stati parte. Come misura eccezionale, per aiutare lo Stato parte ad adempiere ai suoi obblighi di presentare rapporti in piena osservanza della Convenzione, il Comitato

invita lo Stato parte a presentare il suo 3° e 4° rapporto come rapporto unificato entro il 4 ottobre 2008, data di scadenza per la consegna del 4° rapporto.

Il Comitato si aspetta che lo Stato parte provveda, successivamente, alla stesura del rapporto ogni cinque anni, come previsto dalla Convenzione stessa.